

REGOLAMENTO (CEE) N. 3497/88 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 2103/77 che stabilisce le modalità d'applicazione relative all'acquisto da parte degli organismi d'intervento di zucchero ottenuto da barbabietole o canne raccolte nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2306/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,

considerando che scopo dell'intervento è permettere di ritirare provvisoriamente un prodotto da un mercato poco equilibrato e di reimmetterlo non appena l'equilibrio del mercato sia stato ripristinato; che pertanto i prodotti offerti all'intervento devono essere idonei all'alimentazione umana o a quella animale, secondo il caso;

considerando che il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva⁽³⁾, ha stabilito la procedura da seguire in caso di emergenza radioattiva ai fini della determinazione dei livelli di contaminazione radioattiva che le derrate destinate all'alimentazione umana e animale devono rispettare per poter essere immesse sul mercato; che, di conseguenza, i prodotti agricoli che presentano un tenore di radioattività superiore ai livelli massimi fissati non possono formare oggetto di acquisto d'intervento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1707/86 del Consiglio, del 30 maggio 1986, relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 624/87 del Consiglio⁽⁵⁾, ha fissato all'articolo 3 le tolleranze massime in materia di radioattività; che queste tolleranze figurano anche all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3955/87 del Consiglio⁽⁶⁾, il quale sostituisce il regolamento (CEE) n. 1707/86 dopo che quest'ultimo è giunto a scadenza; che i prodotti agricoli con un tenore di radioattività superiore alle suddette tolleranze massime non possono essere considerati di qualità sana, leale e mercantile;

considerando che, in seguito al suddetto incidente, si è constatato che una parte della produzione agricola comunitaria è stata contaminata in varia misura dalla radioattività; che è opportuno precisare che i prodotti agricoli d'origine comunitaria il cui tenore di radioattività superi i

valori fissati all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3955/87 non possono essere acquistati all'intervento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2103/77 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1708/83⁽⁸⁾, elenca all'articolo 3 le condizioni cui è subordinato l'acquisto d'intervento degli zuccheri; che occorre precisare tali condizioni; che detto regolamento deve essere pertanto modificato;

considerando che il grado di contaminazione radioattiva delle derrate alimentari conseguente ad un'emergenza radioattiva varia a seconda del tipo di incidente e del tipo di prodotto; che pertanto la decisione sulla necessità di effettuare controlli e sulle misure di controllo da attuare deve essere presa caso per caso, tenendo conto, per esempio, delle caratteristiche peculiari alle regioni e ai prodotti contaminati, nonché dei radionuclidi in causa;

considerando che il comitato di gestione per lo zucchero non ha formulato alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2103/77 è aggiunto il testo del seguente paragrafo 5:

- 5. Gli zuccheri offerti all'intervento non sono considerati di qualità sana, leale e mercantile ai sensi dei paragrafi 3 e 4, quando il loro tenore di radioattività superi i livelli massimi ammissibili prescritti dalla regolamentazione comunitaria. I livelli applicabili ai prodotti d'origine comunitaria, contaminati in seguito all'incidente alla centrale nucleare di Cernobil, sono quelli fissati all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3955/87 del Consiglio⁽⁹⁾. Il controllo del livello di contaminazione radioattiva del prodotto si effettua solo se la situazione lo esige e per il periodo necessario. In caso di necessità, la durata e la portata delle misure di controllo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

(⁹) GU n. L 371 del 30. 12. 1987, pag. 14*.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(¹) GU n. L 246 del 27. 9. 1977, pag. 12.

(²) GU n. L 166 del 25. 6. 1983, pag. 15.

(³) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

(⁴) GU n. L 201 del 27. 7. 1986, pag. 65.

(⁵) GU n. L 371 del 30. 12. 1987, pag. 11.

(⁶) GU n. L 146 del 31. 5. 1986, pag. 88.

(⁷) GU n. L 58 del 28. 2. 1987, pag. 101.

(⁸) GU n. L 371 del 30. 12. 1987, pag. 14.